

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**  
**Quantum: -**

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

Intento a lavorare cadeva da una impalcatura "molto approssimativa".

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

Non vi è dubbio che il preposto sia pur sempre un lavoratore subordinato alle dipendenze del datore di lavoro, il quale è tenuto a tutti gli obblighi previsti dalle leggi generali (art.2087 c.c.) e da quelle speciali per garantirne l'incolumità, o quanto meno per assicurare quei mezzi, che -tranne comportamenti assolutamente imprevedibili del lavoratore- siano idonei a tutelare la sicurezza del lavoro da parte dei dipendenti.

La giurisprudenza costante di legittimità ha ritenuto che "in tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di un preposto -salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza -non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare e che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sè e per gli altri" (Cass. 27 febbraio 1998 n.3602; conformi Cass.n.523/1997; Cass.n.9592/1991; Cass. n.7999/1988; Cass. n.6831/1988).

**Note:**

**Esito:** Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

**Anno:** 2004

**Numero:** 24055

**Sezione:** IV

cod. 27

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*